

Da "tribunale.pisa@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.pisa@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "avv.albertofoggia@pec.it" <avv.albertofoggia@pec.it>
Data martedì 18 aprile 2017 - 10:58

Tribunale Ordinario di Pisa Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Tribunale Ordinario di Pisa.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 5005/2016
Giudice: VIANI MARCO
Attore principale:
Conv. principale: DOBANK S.P.A.

Si da' atto che in data 18/04/2017 alle ore 10:58 il cancelliere MATTII GIANCARLA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrò all'indirizzo di posta elettronica avv.albertofoggia@pec.it della parte ALBERTO FOGGIA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 12/04/2017
Tipo Evento: EVENTI DI RINVIO
Oggetto: RINVIO CON TERMINI (ex art. 183 cpc comma 6)
Descrizione: RINVIO ALL'UDIENZA DI TRATTAZIONE DEL 03/10/2017 09:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 18/04/2017 10:58
Registrato da MATTII GIANCARLA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1010 bytes)
IndiceBusta.xml (272 bytes)
Comunicazione.xml (1 Kb)
33201461s.pdf.zip (94 Kb)

Rg 5005/2016

Tribunale di Pisa

Il giudice istruttore designato Marco Viani, a scioglimento della riserva che precede,

vista l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,

osservato che, nei limiti di un sommario vaglio di carattere deliberatorio proprio della presente sede, appare probabilmente fondata l'eccezione di indeterminabilità della clausola che pattuisce la aliquota di massimo scoperto, per non essere indicati base e modalità di calcolo,

ritenuto quindi che, allo stato, il credito non sia liquido perché occorrerà verosimilmente procedere a un ricalcolo (quanto meno) espungendo tale addebito, e che ciò osti, a prescindere da qualsiasi prognosi sull'entità della correzione che ne conseguirà, alla provvisoria esecuzione,

disattende l'istanza di provvisoria esecuzione,

concede alle parti, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c.,

rimette le parti all'udienza del 3.10.2017 alle ore 9,00

Si comunichi

Pisa, 12/04/2017

Il giudice

Marco Viani



